



**COMUNE DI LISSONE**  
CORPO POLIZIA LOCALE

# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA**

**POLIZIA LOCALE  
LISSONE**

## **CAPO I PRINCIPI GENERALI**

### **Articolo 1**

#### **Finalità e definizioni**

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante impianti di videosorveglianza nel territorio urbano, gestito ed impiegato dal Comune di Lissone, Settore Polizia Locale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.
2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.
3. Ai fini del presente regolamento si intende:
  - a) per "banca di dati", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo, e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
  - b) per il "trattamento", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
  - c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili, anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
  - d) per "titolare", l'Ente Comune di Lissone, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
  - e) per "Responsabile", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
  - f) per "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
  - g) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
  - h) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
  - i) per "diffusione", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
  - j) per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
  - k) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
  - l) per "videosorveglianza fissa" la sequenza di componenti e di apparati – di natura hardware e software – che costituiscono un sistema di videosorveglianza urbana basato sulla ripresa di immagini, suoni e dati che provengono da apparati di ripresa installati su supporti fissi (pali, sbracci, etc, etc.);
  - m) per "videosorveglianza mobile" la sequenza di componenti e di apparati – di natura hardware e software – che costituiscono un sistema di videosorveglianza urbana basato sulla ripresa di immagini, suoni e dati, che provengono da apparati di ripresa installati su mezzi mobili (moto, autovetture, mezzi mobili attrezzati ed autorizzati allo scopo, etc, etc.).

### **Articolo 2**

#### **Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante impianti di videosorveglianza, ubicati nel territorio urbano del Comune di Lissone e collegati attraverso la sala di

controllo della Polizia Locale.

2. L'utilizzo dei sistemi della videosorveglianza viene attuato attraverso un corretto impiego delle applicazioni e nel rispetto dei principi di:
  - liceità, quale rispetto della normativa sia per gli organi pubblici che privati;
  - proporzionalità, con sistemi attuati con attenta valutazione;
  - finalità, attuando il trattamento dei dati solo per scopi determinati ed espliciti;
  - necessità, con esclusione di uso superfluo della videosorveglianza.

### **Articolo 3**

#### **Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza**

1. Le finalità istituzionali perseguite sono conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Lissone, in particolare dal D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, dal D.L. 23 febbraio 2009 n. 11, dal D.M. 5 agosto 2008, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dalla legge sull'ordinamento della Polizia Locale 7 marzo 1986, n. 65, dalla Legge Regionale del 14.04.2003 n. 4, del D.lgs 30.04.1992 n. 285 nonché dallo Statuto Comunale e dai Regolamenti Comunali vigenti. In particolare sono finalizzate a:
  - a) prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento agli immobili, ed in particolare per salvaguardare il patrimonio comunale e il disturbo della quiete pubblica.
  - b) proteggere l'incolumità degli individui, ivi ricompresi i profili attinenti alla sicurezza urbana, la prevenzione, accertamento o repressione dei reati svolti dai soggetti pubblici, la razionalizzazione e miglioramento dei servizi al pubblico volti anche ad accrescere la sicurezza degli utenti, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge;
  - c) identificare, in tempo reale, i luoghi e le ragioni di ingorghi stradali per consentire il pronto intervento della Polizia Locale;
  - d) comunicare agli utenti della strada le vie di maggiore intensità di traffico ed ogni altra notizia utile sulla viabilità;
  - e) rilevare dati anonimi per l'analisi dei flussi di traffico e per la predisposizione dei piani comunali del traffico;
  - f) monitorare il traffico veicolare sulle strade;
  - g) accertare le infrazioni, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge;
  - h) accertare infrazioni al codice della strada nei termini consentiti per gli accertamenti con sistemi in remoto;
  - i) attivare uno strumento di Protezione Civile sul territorio urbano;
2. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

### **Articolo 4**

#### **Videosorveglianza mobile**

1. Qualora il sistema di videosorveglianza urbana sia caratterizzato da apparati di ripresa installati su mezzi mobili (moto, autovetture, mezzi mobili attrezzati ed autorizzati allo scopo), le finalità istituzionali perseguite sono quelle relativi alla sicurezza urbana di cui all'art. 54 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; art. 6, comma 7, D.M. 2 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla l. 23 aprile 2009, n. 38; D.M. Ministero dell'Interno 5 agosto 2008.
2. E' inoltre prevista la facoltà, da parte del Comandante della Polizia Locale, di installare per brevi periodi e a fronte di determinate esigenze legate a fenomeni di sicurezza urbana, telecamere mobili. Tali telecamere potranno memorizzare i dati in locale, su apposita scheda SD installata a bordo della telecamera. A seconda delle finalità perseguite, potrà essere possibile non segnalare la presenza di telecamere mediante cartelli informativi.

## **CAPO II**

### **OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

#### **Articolo 5**

##### **Notificazione**

1. Il Comune di Lissone nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrando nel campo di

applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30/6/2003, n. 196.

## **Articolo 6** **Responsabile**

1. Il Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi per gli effetti dell'art. 1, comma 3, lett. e) è individuato nel Comandante della Polizia Locale in servizio, domiciliato per ragioni di carica presso il Comune di Lissone — Comando di Polizia Locale. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato.
2. Il responsabile è designato con atto del Sindaco.
3. Il Responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.
4. I compiti affidati dal responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.
5. Il Responsabile nominerà gli incaricati addetti alla visualizzazione delle immagini e dei dati raccolti dal sistema di video-sorveglianza, i quali si dovranno attenere scrupolosamente alle limitazioni previste nell'atto di nomina e comunque alle norme in materia di trattamento dati, nonché alle disposizioni del presente regolamento.

## **CAPO III** **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

### *Sezione I* *RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI*

#### **Articolo 7** **Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali**

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
  - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
  - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi e se necessario, aggiornati;
  - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
  - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto di video- sorveglianza, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 3;
  - e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art. 3 comma 2, lett. d), con modalità volta a salvaguardare l'anonimato che in ogni caso dovrà essere garantito anche successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.
2. I dati personali sono ripresi attraverso telecamere installate in corrispondenza, piazze, parchi pubblici e immobili, del territorio urbano, o su mezzi mobili, in conformità all'elenco dei siti di ripresa, predisposto dalla Giunta Comunale con apposito atto. Detta procedura verrà seguita anche in caso di modifiche e/o integrazioni di detto elenco ed in caso di installazione di sistemi di videosorveglianza mobili.
3. Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Inoltre le telecamere sono dotate di brandeggio (in verticale e in orizzontale), di zoom ottico e digitale e possono essere dotate di infrarosso e collegate ad un centro di gestione ed archiviazione di tipo digitale. Tali caratteristiche tecniche consentono un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato di cui al suddetto art. 3. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo

principale presso la sala controllo del Comando di Polizia Locale. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su un supporto magnetico e visionabili solo da parte degli operatori di Polizia Locale addetti alla centrale. L'impiego del sistema di videoregistrazione ubicato presso la sede del Comando di Polizia Locale, risulta necessario per ricostruire eventuali eventi illeciti, quando la sala di controllo non è presidiata. Le immagini videoregistrate, tranne che nelle ipotesi di cui all'articolo 8, potranno essere conservate per un periodo massimo di 7 giorni successivi all'evento in considerazione dei tempi di controllo delle immagini. Successivamente ai 7 giorni complessivi le immagini sono cancellate automaticamente dal server.

In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini dei videoregistratori digitali, le immagini riprese in tempo reale distruggono quelle registrate, in un tempo pari a quello sopracitato.

Potranno essere conservate immagini nel caso si debba aderire a specifiche richieste investigative dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria, o si palesino esigenze di polizia stradale, polizia di sicurezza e prevenzione. I dati e le immagini oggetto di indagini, o delle necessità previste dai precedenti punti, verranno trasferiti su apposito supporto magnetico e consegnate in busta chiusa al soggetto autorizzato alla ricezione che ne abbia fatto richiesta. Identica copia sarà conservata in busta chiusa dal Responsabile, con l'indicazione del soggetto richiedente e della data della consegna del supporto magnetico su cui sono state immagazzinate le immagini.

4. L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito al responsabile e agli incaricati del trattamento
5. L'accesso alle immagini videoregistrate da parte dei soggetti autorizzati e di coloro che ne facciano richiesta ai sensi del D.lgs n.196/2003, potrà avvenire previa comunicazione e rilascio di nullaosta del responsabile del trattamento.
6. E' istituito presso la centrale operativa della Polizia Locale il "registro elettronico di accesso alla banca dati" su cui verranno annotate le richieste d'accesso e relativi nullaosta; con atto separato verranno individuati e nominati i responsabili della tenuta del registro. Il registro è protetto da password, che verrà aggiornata ogni 180 giorni dal responsabile del trattamento.

#### **Articolo 8**

##### **Obblighi degli incaricati**

1. L'utilizzo del brandeggio da parte degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel documento di cui al comma 2 del precedente articolo, come eventualmente modificato ed integrato.
2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 3 comma 1 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Comando di Polizia Locale.
4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

#### **Articolo 9**

##### **Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia**

1. Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, l'incaricato od il Responsabile della videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti.  
In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al precedente articolo 7, l'incaricato procederà alla registrazione delle stesse su supporti magnetici.
2. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria.  
L'apparato di videosorveglianza potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria, di organi di Polizia o di Polizia Locale.
3. Nel caso in cui gli organi di Polizia, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che sono contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.
4. Qualora il sistema lo consenta è possibile che le altre forze di Polizia possano accedere remotamente in via telematica al sistema di Videosorveglianza, per accelerare i tempi di indagine e per sgravare il

personale di Polizia Locale del Comune di Lissone. Gli accessi dovranno avvenire su base nominativa individuale, e dovranno venire tracciati. Le modalità di accesso dovranno venire normate con accordo di tipo convenzione o protocollo di intesa.

## **Articolo 10**

### **Informazioni rese al momento della raccolta**

1. Il Comune di Lissone in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del decreto legislativo 30/6/2003 n. 196 s.m.i. e della deliberazione 8 aprile 2010 relativa al provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr. 99 del 29/04/2010, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura: "Area Videosorvegliata – la registrazione viene effettuata dal Corpo di Polizia Locale del Comune di Lissone per fini di sicurezza urbana - Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs. n. 196/2003".

A tal fine si ricorrerà all'utilizzo dello stesso modello semplificato di informativa "minima", indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita, già individuato ai sensi dell'art. 13, comma 3, del Codice e riportato in fac-simile nell'allegato n. 1 al provvedimento dell'8 aprile 2010.

In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area oggetto di rilevamento e alle modalità delle riprese, dovranno essere installati più cartelli.

Il supporto con l'informativa:

- a. dovrà essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;
- b. dovrà avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno;

In ogni caso il titolare, anche per il tramite di un incaricato, ove richiesto è tenuto a fornire anche oralmente un'informativa adeguata, contenente gli elementi individuati dall'art. 13 del Codice.

2. Il Comune di Lissone, nella persona del responsabile, si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con un anticipo di giorni dieci, mediante comunicazione sul sito istituzionale del Comune.

## **Articolo 11**

### **Informazioni rese a seguito di utilizzo di videosorveglianza mobile**

1. In caso di utilizzo di un sistema di videosorveglianza mobile si dovrà fornire:
  - a. idonea informativa da rendere ai dipendenti ai sensi dell'art. 13 del Codice;
  - b. osservare, ai sensi dell'art. 13 del Codice, l'obbligo di informare gli interessati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata (se del caso anche apponendo adeguata cartellonistica all'inizio dei comuni interessati o comunque utilizzando altri strumenti appropriati, ad esempio fornendo utili elementi informativi all'interno dei siti istituzionali dei Comuni interessati e del Consorzio stesso);
  - c. effettuare le procedure di garanzia previste dall'art. 4, comma 2, l. 300/1970 (accordo con le rappresentanze sindacali aziendali oppure, in difetto di accordo, autorizzazione rilasciata dalla competente Direzione Territoriale del Lavoro.

## **Articolo 12**

### **Istituti scolastici**

1. Qualora il sistema di videosorveglianza si attiva presso istituti scolastici dovrà garantire il diritto dello studente alla riservatezza (art. 2, comma 2, D.P.R. n. 249/1998), prevedendo opportune cautele al fine di assicurare l'armonico sviluppo delle personalità dei minori in relazione alla loro vita, al loro processo di maturazione ed al loro diritto all'educazione.
2. In tale quadro, potrà risultare ammissibile l'utilizzo di tali sistemi in casi di stretta indispensabilità, al fine di tutelare l'edificio ed i beni scolastici da atti vandalici, circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate ed attivando gli impianti negli orari di chiusura degli istituti.
3. E' vietato, altresì, attivare le telecamere in coincidenza con lo svolgimento di eventuali attività extrascolastiche che si svolgono all'interno della scuola.

4. Laddove la ripresa delle immagini riguardi anche le aree perimetrali esterne degli edifici scolastici, l'angolo visuale deve essere delimitato alle sole parti interessate, escludendo dalle riprese le aree non strettamente pertinenti l'edificio.

### **Articolo 13**

#### **Il deposito dei rifiuti**

1. In applicazione dei richiamati principi di liceità, finalità e proporzionalità, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza risulta consentito con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi.
2. Analogamente, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza è lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13, l. 24 novembre 1981, n. 689).

### **Articolo 14**

#### **Utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della strada**

1. Gli impianti elettronici di rilevamento automatizzato delle infrazioni, utilizzati per documentare la violazione delle disposizioni in materia di circolazione stradale, analogamente all'utilizzo di sistemi di videosorveglianza, comportano un trattamento di dati personali.
2. L'utilizzo di tali sistemi è lecito se sono raccolti solo dati pertinenti e non eccedenti per il perseguimento delle finalità istituzionali del titolare, delimitando a tal fine la dislocazione e l'angolo visuale delle riprese in modo da non raccogliere immagini non pertinenti o inutilmente dettagliate. In conformità alla prassi ed al quadro normativo di settore riguardante talune violazioni del Codice della strada, la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali prescrive quanto segue:
  - a) gli impianti elettronici di rilevamento devono circoscrivere la conservazione dei dati alfanumerici contenuti nelle targhe automobilistiche ai soli casi in cui risultino non rispettate le disposizioni in materia di circolazione stradale;
  - b) le risultanze fotografiche o le riprese video possono individuare unicamente gli elementi previsti dalla normativa di settore per la predisposizione del verbale di accertamento delle violazioni (es., ai sensi dell'art. 383 del d.P.R. n. 495/1992, il tipo di veicolo, il giorno, l'ora e il luogo nei quali la violazione è avvenuta); deve essere effettuata una ripresa del veicolo che non comprenda o, in via subordinata, mascheri, per quanto possibile, la porzione delle risultanze video/fotografiche riguardanti soggetti non coinvolti nell'accertamento amministrativo (es., pedoni, altri utenti della strada);
  - c) le risultanze fotografiche o le riprese video rilevate devono essere utilizzate solo per accertare le violazioni delle disposizioni in materia di circolazione stradale anche in fase di contestazione, ferma restando la loro accessibilità da parte degli aventi diritto;
  - d) le immagini devono essere conservate per il periodo di tempo strettamente necessario in riferimento alla contestazione, all'eventuale applicazione di una sanzione e alla definizione del possibile contenzioso in conformità alla normativa di settore, fatte salve eventuali esigenze di ulteriore conservazione derivanti da una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria;
  - e) le fotografie o le immagini che costituiscono fonte di prova per le violazioni contestate non devono essere inviate d'ufficio al domicilio dell'intestatario del veicolo unitamente al verbale di contestazione, ferma restando la loro accessibilità agli aventi diritto;
  - f) in considerazione del legittimo interesse dell'intestatario del veicolo di verificare l'autore della violazione e, pertanto, di ottenere dalla competente autorità ogni elemento a tal fine utile, la visione della documentazione video-fotografica deve essere resa disponibile a richiesta del destinatario del verbale; al momento dell'accesso, dovranno essere opportunamente oscurati o resi comunque non riconoscibili i passeggeri presenti a bordo del veicolo.
3. Il mancato rispetto di quanto sopra prescritto nelle lettere da a) ad f) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa stabilita dall'art. 162, comma 2-ter, del Codice in materia di protezione dei dati personali.

*Sezione II*  
*DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI*

**Articolo 15**  
**Diritti dell'interessato**

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
  - a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
  - b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
  - c) di ottenere, a cura del Responsabile, o da un suo incaricato, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta:
    1. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano se ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
    2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
    3. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), n. 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, definiti con atto formale del Responsabile del trattamento, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, o posta elettronica certificata, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.
6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.
7. Nel caso di esito positivo all'atto della consegna al soggetto richiedente del supporto di memorizzazione contenente le immagini estratte, l'operatore o comunque chi materialmente consegnerà il suddetto supporto di memorizzazione, dovrà far firmare e trattenere apposito documento che attesti la consegna e la ricevuta delle immagini estratte; detto documento dovrà fare riferimento alla richiesta originaria di estrazione. Si dovrà inoltre aver cura di trattenere copia (su un secondo cd-rom o DVD) e custodire in cassaforte o in armadio metallico dotato di serratura e chiave funzionante, delle immagini estratte e consegnate. Il cd-rom contenente la copia delle immagini estratte recare sul lato esterno con pennarello indelebile la data e l'ora di estrazione ed il numero di protocollo della richiesta. Detto cd-rom dovrà immediatamente essere collocato in busta chiusa sigillata, recante sul lato esterno i seguenti dati:
  - Data e ora di creazione del cd-rom
  - Soggetto che ha richiesto l'estrazione
  - Nome, cognome e firma del soggetto che ha materialmente masterizzato il cd-rom.Si dovrà inoltre compilare apposito registro elettronico dove si terrà traccia di:
  - Soggetto che ha richiesto l'estrazione
  - Generalità del soggetto che ha materialmente ritirato con mani proprie il cd-rom
  - Motivazione della richiesta di estrazione
  - Numero di protocollo della richiesta di estrazione
  - Generalità del soggetto che ha materialmente effettuato la masterizzazione del cd-rom



- Giorno, data e ora di effettuazione dell'estrazione

## **Articolo 16**

### **Sistemi integrati di videosorveglianza**

1. Nell'ambito dei predetti trattamenti, sono individuabili le seguenti tipologie di sistemi integrati di videosorveglianza:
  - a) gestione coordinata di funzioni e servizi tramite condivisione, integrale o parziale, delle immagini riprese da parte di diversi e autonomi titolari del trattamento, i quali utilizzano le medesime infrastrutture tecnologiche; in tale ipotesi, i singoli titolari possono trattare le immagini solo nei termini strettamente funzionali al perseguimento dei propri compiti istituzionali ed alle finalità chiaramente indicate nell'informativa, nel caso dei soggetti pubblici, ovvero alle sole finalità riportate nell'informativa, nel caso dei soggetti privati;
  - b) collegamento telematico di diversi titolari del trattamento ad un "centro" unico gestito da un soggetto terzo; tale soggetto terzo, designato responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 29 del Codice da parte di ogni singolo titolare, deve assumere un ruolo di coordinamento e gestione dell'attività di videosorveglianza senza consentire, tuttavia, forme di correlazione delle immagini raccolte per conto di ciascun titolare;
  - c) sia nelle predette ipotesi, sia nei casi in cui l'attività di videosorveglianza venga effettuata da un solo titolare, si può anche attivare un collegamento dei sistemi di videosorveglianza con le sale o le centrali operative degli organi di polizia. L'attivazione del predetto collegamento deve essere reso noto agli interessati..
2. Le modalità di trattamento sopra elencate richiedono l'adozione di specifiche misure di sicurezza, quali:
  - a) adozione di sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici degli incaricati e delle operazioni compiute sulle immagini registrate, compresi i relativi riferimenti temporali, con conservazione per un periodo di tempo congruo all'esercizio dei doveri di verifica periodica dell'operato dei responsabili da parte del titolare, comunque non inferiore a sei mesi;
  - b) separazione logica delle immagini registrate dai diversi titolari.
3. Fuori dalle predette ipotesi, in tutti i casi in cui i trattamenti effettuati tramite sistemi integrati di videosorveglianza hanno natura e caratteristiche tali per cui le misure e gli accorgimenti sopra individuati non siano integralmente applicabili, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che possono determinare, il titolare del trattamento è tenuto a richiedere una verifica preliminare al Garante.

## **Articolo 17**

### **Ulteriori avvertenze per i sistemi di videosorveglianza posti in essere da enti pubblici e, in particolare, da enti territoriali.**

1. Qualora l'attività di videosorveglianza venga svolta in forma integrata, tramite la compartecipazione ad un medesimo sistema di rilevazione di più soggetti pubblici operanti sul territorio, al fine di economizzare risorse e mezzi impiegati nell'espletamento delle più diverse attività istituzionali, debbono essere individuate specifiche garanzie in ordine alle corrette modalità di controllo, in particolare:
  - a) l'utilizzo condiviso, in forma integrale o parziale, di sistemi di videosorveglianza tramite la medesima infrastruttura tecnologica deve essere configurato con modalità tali da permettere ad ogni singolo ente e, in taluni casi, anche alle diverse strutture organizzative dell'ente, l'accesso alle immagini solo nei termini strettamente funzionali allo svolgimento dei propri compiti istituzionali, evitando di tracciare gli spostamenti degli interessati e di ricostruirne il percorso effettuato in aree che esulano dalla competenza territoriale dell'ente;
  - b) nei casi in cui un "centro" unico gestisca l'attività di videosorveglianza per conto di diversi soggetti pubblici, i dati personali raccolti dovranno essere trattati in forma differenziata e rigorosamente distinta, in relazione alle competenze istituzionali della singola pubblica amministrazione.
2. Il titolare del trattamento è tenuto a richiedere una verifica preliminare al Garante fuori dalle predette ipotesi, ed in tutti i casi in cui i trattamenti effettuati tramite sistemi integrati di videosorveglianza hanno natura e caratteristiche tali per cui le misure e gli accorgimenti sopra individuati non siano integralmente applicabili, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento (es. sistemi di raccolta delle immagini associate a dati biometrici o c.d. intelligenti, cioè in grado di rilevare automaticamente comportamenti o eventi anomali, segnalarli, ed eventualmente registrarli).

*Sezione III*  
**SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DEI DATI E  
RISARCIMENTO DEI DANNI**

**Articolo 18**  
**Sicurezza dei dati**

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi del precedente art. 6, comma 3. presso la sala controllo del Comando della Polizia Locale, dove sono custoditi i videoregistratori digitali, Può accedervi solo ed esclusivamente il personale in servizio della Polizia Locale, debitamente istruito sull'utilizzo dell'impianto e debitamente incaricato ed autorizzato dal Responsabile o suo delegato, nella loro qualità di addetti al trattamento, per effettuare le operazioni del trattamento dei dati con finalità previste dal presente regolamento
2. La sala di controllo ed i server sono ubicati in un edificio comunale non accessibile al pubblico nella parte adibita al controllo.
3. L'utilizzo dei videoregistratori digitali impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

**Articolo 19**  
**Ottemperanza al Provvedimento del 27-11- 2008 del Garante per la protezione dei dati personali  
relativo al controllo dell'operato degli amministratori di sistema.**

1. Per garantire l'ottemperanza a quanto previsto dal Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27-11-2008 relativo al controllo dell'operato degli amministratori di sistema, il presente Regolamento prevede quanto segue:
  - a) a livello di software di videosorveglianza, deve essere attivato (ed eventualmente configurato) un meccanismo di logging (tracciatura) delle operazioni di amministrazione e gestione di sistema effettuate con profilo di administrator;
  - b) a livello di software di videosorveglianza, il suddetto file di log non deve essere sovrascritto per un periodo minimo di tre mesi;
  - c) il suddetto file di log non dovrà essere per nessun motivo cancellato, modificato o alterato;
  - d) con frequenza al massimo trimestrale, si dovrà procedere all'estrazione (copia) del suddetto file di log;
  - e) la copia estratta del file di log dovrà essere generata in un formato non modificabile (pdf, tiff o altri formati non modificabili) e firmata digitalmente con certificato digitale emesso da una certification authority trusted di primo livello;
  - f) la copia del file di log firmata digitalmente dovrà essere custodita in un luogo sicuro per un periodo di almeno 12 mesi;
  - g) con frequenza trimestrale si dovrà controllare l'operato degli amministratori di sistema, mediante analisi dei file di log e del registro delle operazioni di amministrazione e gestione di sistema effettuate sul sistema di videosorveglianza; alla conclusione delle operazioni di controllo / verifica dovrà essere redatto apposito verbale e relazione.

**Articolo 20**  
**Cessazione del trattamento dei dati**

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del sistema di videosorveglianza i dati personali sono:
  - a) distrutti;
  - b) ceduti ad altro titolare purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
  - c) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.
2. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma precedente lett. b) o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali è priva di effetti. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla legge.

**Articolo 21**  
**Limiti alla utilizzabilità di dati personali**

1. La materia è disciplinata dall'art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196.

#### **Articolo 22**

##### **Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali**

1. La materia è regolamentata dall'art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196..

#### **Sezione IV**

#### **COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI**

#### **Articolo 23**

##### **Comunicazione**

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Lissone a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di Legge o Regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19 comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

#### **CAPO IV**

#### **TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE**

#### **Articolo 24**

##### **Tutela**

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i.
2. In sede amministrativa, il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Responsabile del trattamento dei dati personali, cosa come individuato dal precedente art. 5.
3. Con idoneo provvedimento il Responsabile del trattamento dei dati personali di cui al comma precedente, potrà individuare un suo delegato responsabile in sede amministrativa ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

#### **CAPO V**

#### **MODIFICHE**

#### **Articolo 25**

##### **Modifiche regolamentari**

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy dovranno essere immediatamente recepiti con atti regolamentari generali del Consiglio Comunale.
2. All'aggiornamento degli indirizzi vincolati provvederà la Giunta Comunale, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal vigente ordinamento delle autonomie locali.
3. Il presente atto è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali, sia a seguito della sua approvazione, sia a seguito dell'approvazione di suoi successivi ed eventuali aggiornamenti.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale con delibe razione n. 105 dell' 1 l. 12.2015, divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, in data 01.01.2016, ripubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 07.01.2016 al 22.01.2016 agli effetti dell'art. 42, 6° comma, dello Statuto Comunale.

Lissone, 25 gennaio 2016

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to Umbelio Sodano

**IL SINDACO**  
F.to Concettina Monguzzi